Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 129 del 5 giugno 1948

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 5 giugno 1943** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 598.

Composizione e competenza del Consiglio d'amministrazione e attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 598.

Composizione e competenza del Consiglio d'amministrazione e attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è presieduto dal Ministro per i trasporti ed oltre che del Sottosegretario di Stato, il quale in caso di assenza del Ministro lo sostituisce nella presidenza, è composto di sedici consiglieri e cioè:

a) del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

b) di tre funzionari delle ferrovie stesse;

c) di due magistrati del Consiglio di Stato;

d) di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

e) di un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

f) di un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

g) di tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato scelti fra gli agenti in servizio della stessa Amministrazione;

h) di tre cittadini, non funzionari delle Ferrovie dello Stato, nè ex funzionari dello Stato, che abbiano data prova di alta capacità tecnica ed amministrativa anche in materia di trasporti.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato, senza voto, un ufficiale superiore dell'Esercito idoneo ad incarichi di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della difesa. E' pure aggregato un segretario scelto dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria, di grado non inferiore al quinto della gerarchia dello Stato. Egli sarà alle dirette dipendenze del direttore generale.

Art. 2.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato. Quelli di cui alla lettera *g*) sono scelti dal Ministro per i trasporti, uno per ciascuna delle categorie del personale ferroviario e precisamente: personale dirigente (gruppo *A*), personale degli uffici (gruppi *B* e *C*, personale d'ordine e subalterno), personale esecutivo. La scelta sarà fatta dal Ministro per i trasporti su « terne » di nomi, una per ciascuna delle suddette categorie, designati elettivamente dagli appartenenti alle categorie stesse.

Il Ministro per i trasporti stabilirà, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, le modalità per le suddette designazioni. I consiglieri di cui alla lettera *h*), infine, sono pure scelti dal Ministro per i trasporti. L'ufficiale superiore aggregato è designato dal Ministro per la difesa ed è nominato con decreto del Ministro per i trasporti.

Nel ruolo delle Ferrovie dello Stato i posti occupati dai funzionari ed agenti di cui alle lettere *b*) e *g*) e quello del segretario debbono essere considerati in soprannumero.

A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite per i funzionari dello Stato; particolarmente nessuno di essi può essere amministratore o consulente di altre imprese di trasporto o di società o ditte che abbiano convenzioni con le Ferrovie dello Stato per trasporti, forniture, lavori ed appalti in genere.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

Art. 3.

I consiglieri che non sono per la loro carica membri di diritto e l'ufficiale superiore aggregato durano in carica tre anni; quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la decorrenza del triennio è prorogata al 1° gennaio successivo alla data della nomina stessa.

Per i consiglieri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 1, nonchè per il rappresentante del Ministero della difesa la permanenza nella carica di consigliere è subordinata al requisito dell'attività di servizio e cessa quindi dal momento in cui sono collocati in quiescenza dalla propria Amministrazione. Per i consiglieri di cui alle lettere *b*), *g*) resta fermo il disposto del terz'ultimo comma dell'art. 83 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e l'ufficiale superiore aggregato possono sempre essere confermati; quelli di cui alle lettere *g*), *h*) possono essere confermati soltanto per un secondo triennio. La conferma è subordinata al possesso degli stessi requisiti richiesti per la nomina, fatta eccezione per i consiglieri di cui alla lettera *b*) i quali, anche se avessero superato i limiti di età per il collocamento a riposo, potranno essere confermati, ma solo per un triennio.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente ogni settimana, straordinariamente ogni qualvolta il Ministro per i trasporti lo ritenga necessario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno nove membri oltre il presidente ed escluso quello aggregato; per quella delle deliberazioni la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti ha la preponderanza quello del presidente.

I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.

Per lo studio di questioni di particolare importanza il Consiglio può nominare, nel suo seno, speciali Commissioni.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione deve essere sentito sulle seguenti materie:

1) norme generali per l'ordinamento, le attribuzioni e la facoltà dei singoli Servizi ed Uffici dell'amministrazione;

2) progetto di bilancio preventivo, proposte di variazioni in corso di esercizio e progetto di conto consuntivo;

3) programmi di ripartizione dei fondi stanziati in bilancio ed autorizzati con leggi speciali, in relazione ai bisogni dei diversi Servizi;

4) prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste;

5) progetti per lavori e per provviste di importo superiore a L. 10.000.000; preventivi generali annui per l'acquisto di materiali di scorta dei magazzini e proposte per vendite di materiali d'importo superiore a L. 10.000.000;

6) contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata di importo superiore a L. 10.000.000 e contratti a trattativa privata d'importo superiore a L. 2.500.000;

7) autorizzazione di eseguire in economia lavori, forniture e servizi d'importo superiore a L. 10.000.000;

8) liti attive di valore superiore a L. 2.500.000 e transazioni quando ciò che l'Amministrazione dà od abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le L. 2.500.000.

Il direttore generale informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore;

9) convenzioni per concessioni di binari di raccordo in piena linea e per quelle di raccordi in stazione i cui canoni complessivamente superino la somma di L. 2.500.000;

10) convenzioni per scambi e nolo di materiale, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporto terrestri, marittime, fluviali, lacuali ed aeree;

11) costituzione di servitù temporanea, vendite e permute di relitti di terreno, ed altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale quando il valore della parte da cedersi superi le L. 2.500.000;

12) proposte di modificazioni alle condizioni e tariffe di trasporto a riduzioni temporanee delle tariffe per determinate circostanze e località;

13) proposte concernenti gli orari generali dei treni e le modifiche di particolare importanza;

14) progetti di nuove linee, programmi generali di lavori, piani regolatori, cessioni di esercizio, sostituzione e soppressione di servizi ferroviari ed in genere provvedimenti che portino variazioni alla consistenza della rete e modificazioni tecniche importanti;

15) costruzione e nuovi tipi di materiale rotabile, locomotive, natanti, apparecchi e meccanismi di particolare importanza;

16) norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio e regolamenti di esercizio da applicarsi sulla rete;

17) capitolati per appalti di lavoro e per forniture, per assunzioni di servizi accessori, riparazioni del materiale, vendite di oggetti fuori d'uso, affitti di aree e locali;

18) partecipazione dell'Amministrazione alle imprese di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226 e al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836 ed altri similari;

19) proposte delle piante organiche e norme riguardanti il personale;

20) apertura di concorsi per assunzioni nel personale di ruolo, nomine, promozioni, abbreviamenti dell'intervallo per aumenti di stipendio o della paga per il personale di grado 9° o superiore della gerarchia ferroviaria, proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, ricorsi contro punizioni per mancanze previste dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento del personale, vertenze disciplinari per mancanze previste dagli articoli medesimi attribuite a funzionari dei primi due gradi della gerarchia ferroviaria, collocamenti in disponibilità, esoneri del personale stabile prima del raggiungimento del limite massimo di età, proposte di conservazioni in servizio oltre il limite massimo di età;

21) concessioni di pensioni privilegiate;

22) ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

23) indennità di carica ai funzionari aventi incarichi di speciale importanza e responsabilità, gratificazioni, sussidi al personale, quando eccedano i limiti di competenza stabiliti dalle disposizioni in vigore per il direttore generale;

24) norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;

25) eventuali contributi dell'Amministrazione ferroviaria a manifestazioni, pubblicazioni od iniziative varie di enti e di privati per importo superiore a L. 30.000.

A richiesta del Ministro o della maggioranza dei consiglieri il Consiglio esprimerà il proprio parere su ogni altro argomento che interessi l'Amministrazione.

Art. 6.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, attenendosi alle direttive del Ministro per i trasporti, dirige e sorveglia il complesso del servizio sulla rete. A lui spetta:

1) presentare al Ministro le proposte dei provvedimenti eccedenti la propria competenza, salvo a trasmettere al Consiglio di amministrazione quelle per le quali è prescritto il parere del Consiglio stesso, a norma del precedente art. 5;

2) ripartire fra i diversi Servizi i fondi annualmente assegnati in bilancio su capitoli d'interesse comune a più di un Servizio;

3) approvare la ripartizione fatta dai Servizi dei fondi loro rispettivamente assegnati fra i diversi Uffici compartimentali dipendenti e vigilare sulla regolare erogazione e sulla conveniente utilizzazione dei fondi stessi;

4) approvare i progetti per lavori e provviste d'importo non superiore a L. 10.000.000 nonchè le proposte per vendite di materiale fino allo stesso limite;

5) approvare i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata fino a L. 10.000.000 e contratti a trattativa privata fino a L. 2.500.000 in quanto non siano demandati alla competenza dei capi dei Servizi o dei Compartimenti;

6) concedere alle ditte appaltatrici e fornitrici proroghe dei termini per l'esecuzione dei contratti;

7) autorizzare l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi fino all'importo di L. 10.000.000;

8) autorizzare liti attive di valore non superiore a L. 2.500.000 e transazioni quanto ciò che l'Amministrazione dà od abbandona non superi L. 2.500.000 semprechè la lite o la transazione ecceda la competenza dei capi dei Servizi o dei capi dei Compartimenti;

9) prendere nei riguardi della carriera e della disciplina del personale i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dal relativo regolamento;

10) approvare le proposte per il conferimento dei premi speciali e gratificazioni e dei sussidi al personale che non raggiungano la competenza del Ministro ed eccedano le facoltà in proposito attribuite ai capi dei Servizi, Comitati compartimentali di esercizio e capi degli Uffici compartimentali;

11) autorizzare, nei casi d'urgenza, anche in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti, l'inizio dei lavori e delle provviste già approvati dal Ministro;

12) prendere provvedimenti d'urgenza nell'interesse della continuità e sicurezza dell'esercizio e nell'interesse del traffico, salvo a chiedere al Ministro la ratifica, provocando il parere del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza;

13) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e non richieda l'intervento del Ministro, nè il parere del Consiglio di amministrazione.

Con l'approvazione del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, possono, in casi speciali, essere dal direttore generale delegate alcune delle suddette sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.

Art. 7

Ai membri del Consiglio di amministrazione ed al segretario sono dovuti i compensi stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I consiglieri attualmente in carica che non si trovino nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2 e 3 restano in funzione fino all'avvenuta nomina dei loro successori.

Resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo à chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 33. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4106931) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 20 —